

Deliberazione N. 57
adottata il 30/06/2020

ORIGINALE

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Presiede la seduta il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO

Partecipa il Vice Segretario Dott. ANTONIO NOCERA

All'appello risultano:

IMERI Juri Fabio	Sindaco	Presente
RIGANTI Jacopo Lorenzo	Consigliere	Presente
CIOCCA Alessandro	Consigliere	Presente
FERRI Giulio	Consigliere	Presente
GIUSSANI Francesco	Consigliere	Presente
PREMOLI Monica	Consigliere	Presente
COLOGNO Andrea	Consigliere	Presente
CONTI Maria Adelaide	Consigliere	Presente
FUMAGALLI Giancarlo	Consigliere	Presente
GHIGGINI Marco	Consigliere	Presente
FRIGERIO Lorena	Consigliere	Presente
MOLTENI Erik	Consigliere	Presente
ROSSONI Laura Clementina	Consigliere	Presente
SONZOGNI Stefano	Consigliere	Presente
RONCHI Cristina	Consigliere	Presente
CALVI Emanuele	Consigliere	Presente
PIGNATELLI Gianluca	Consigliere	Presente

e con la partecipazione degli assessori:

PEZZONI Giuseppe	SI	VAILATI Sabrina	SI
MANGANO Basilio Antonino	SI	ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina	SI
NISOLI Alessandro	SI		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 luglio 2020 (Legge di conversione n. 27 del 24/04/2020);

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI adottato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29/04/2014 e successivamente modificato e integrato con deliberazioni di C.C. n. 46 del 27/05/2014, n. 11 del 01/03/2017 e n. 17 del 12/03/2019;

CONSIDERATO che si rende necessaria una revisione del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI apportando le seguenti modifiche:

ART 12. COSTO DI GESTIONE

Viene aggiunto il comma 5. Dall'anno 2020 per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni ed ulteriori determinazioni.

ART 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Viene integrato con la seguente previsione: in caso di decesso di un componente la tassa rifiuti viene rideterminata con la modifica del numero dei componenti, con le modalità previste dall'art. 15 del regolamento.

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Viene aggiunto il seguente comma 5: Per determinate utenze che necessitano di un servizio specifico di raccolta dei rifiuti, si applica l'art. 8 del vigente regolamento per i servizi di raccolta integrata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e pulizia suolo pubblico, approvato con delibera di CC n. 75 del 29/07/2008 e s.m.i..

ART. 25. RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO (articolo riformulato)

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani si applica una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari)

avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso dello stesso anno. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, all'intera superficie imponibile. In mancanza di una puntuale quantificazione dei rifiuti prodotti la quantità totale si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile. La riduzione così determinata non potrà in ogni caso essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza stessa.

2. A tal fine il produttore è tenuto a comunicare entro il 31/10 dell'anno precedente l'intenzione di avviare al riciclo i rifiuti assimilati prodotti; perentoriamente e a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31/01 di ogni anno il produttore trasmette al Comune copia dei formulari dai quali risultino con certezza le quantità e le tipologie di rifiuto avviate al riciclo, nonché la ditta che ha effettuato l'attività e l'impianto che ha ricevuto i rifiuti, ed un elenco in excel dei rifiuti riciclati, contenente i dati richiesti dalla Provincia ai fini statistici.

3. L'ufficio ambiente verifica la congruità dei dati forniti e la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa e trasmette apposita relazione all'ufficio tributi per la liquidazione delle somme da rimborsare.

4. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono individuate puntualmente mediante sopralluogo effettuato dagli uffici comunali su richiesta dell'interessato.

Art 26 BIS ULTERIORI AGEVOLAZIONI

all'art 26 viene aggiunto l'art 26bis

La tari può essere applicata in misura ridotta in caso di emergenze sanitarie o socio-economiche che possono riguardare anche una porzione di territorio comunale o determinate categorie di utenti.

Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART 31- ACCERTAMENTO

il comma 3 viene così sostituito:

Il contribuente può richiedere, con apposita istanza motivata da condizioni di disagio economico-sociale, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 100	due rate mensili
da € 100,01 a € 500,00:	fino a 4 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00:	da 5 a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00:	da 13 a 24 rate mensili
oltre € 6.000,01:	fino a 36 rate mensili

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;

Nel caso di rateizzazioni superiori a 24 mesi è prevista la presentazione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria a copertura della somma dovuta e per il periodo considerato dalla dilazione dei pagamenti, maggiorato di 90 giorni. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore entro il termine di 20 giorni dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta da parte del Comune.

Per le somme affidate in carico all'Agente della Riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

ALLEGATO B- CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

vengono ridefinite le categorie 11 e 12 come segue:

CAT. 11. Agenzie, assicurazioni, uffici

CAT 12. Banche, istituti di credito, studi professionali

VISTO lo schema di regolamento comunale per la gestione del tributo sui rifiuti - TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale con gli aggiornamenti di cui sopra, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub.2);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 2);

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Vice Segretario in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

- Favorevoli n. 11 (Imeri, Ciocca, Cologno. Conti, Ferri, Frigerio, Fumagalli, Ghiggini, Giussani, Premoli, Riganti);
- Astenuti n. 6 (Calvi, Molteni, Pignatelli, Ronchi, Rossoni, Sonzogni);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio,

DELIBERA

DI APPORTARE al "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)" le seguenti modifiche:

ART 12. COSTO DI GESTIONE

Viene aggiunto il comma 5. Dall'anno 2020 per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni ed ulteriori determinazioni.

ART 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Viene integrato con la seguente previsione: in caso di decesso di un componente la tassa rifiuti viene rideterminata con la modifica del numero dei componenti, con le modalità previste dall'art 15 del regolamento.

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Viene aggiunto il seguente comma 5: Per determinate utenze che necessitano di un servizio specifico di raccolta dei rifiuti, si applica l'art 8 del vigente regolamento per i servizi di raccolta integrata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e pulizia suolo pubblico, approvato con delibera di CC n 75 del 29/07/2008 e s.m.i..

ART. 25. RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO (articolo riformulato)

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani si applica una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso dello stesso anno. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, all'intera superficie imponibile. In mancanza di una puntuale quantificazione dei rifiuti prodotti la quantità totale si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile. La riduzione così determinata non potrà in ogni caso essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza stessa.

2. A tal fine il produttore è tenuto a comunicare entro il 31/10 dell'anno precedente l'intenzione di avviare al riciclo i rifiuti assimilati prodotti; perentoriamente e a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31/01 di ogni anno il produttore trasmette al Comune copia dei formulari dai quali risultino con certezza le quantità e le tipologie di rifiuto avviate al riciclo, nonché la ditta che ha effettuato l'attività e l'impianto che ha ricevuto i rifiuti, ed un elenco in excel dei rifiuti riciclati, contenente i dati richiesti dalla Provincia ai fini statistici.

3. L'ufficio ambiente verifica la congruità dei dati forniti e la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa e trasmette apposita relazione all'ufficio tributi per la liquidazione delle somme da rimborsare.

4. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono individuate puntualmente mediante sopralluogo effettuato dagli uffici comunali su richiesta dell'interessato.

Art 26 BIS ULTERIORI AGEVOLAZIONI

all'art 26 viene aggiunto l'art 26bis

La tari può essere applicata in misura ridotta in caso di emergenze sanitarie o socio-economiche che possono riguardare anche una porzione di territorio comunale o determinate categorie di utenti.

Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART 31- ACCERTAMENTO

il comma 3 viene così sostituito:

Il contribuente può richiedere, con apposita istanza motivata da condizioni di disagio economico-sociale, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento secondo i seguenti scaglioni:

fino a € 100	due rate mensili
da € 100,01 a € 500,00:	fino a 4 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00:	da 5 a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00:	da 13 a 24 rate mensili
oltre € 6.000,01:	fino a 36 rate mensili

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi

motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;

Nel caso di rateizzazioni superiori a 24 mesi è prevista la presentazione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria a copertura della somma dovuta e per il periodo considerato dalla dilazione dei pagamenti, maggiorato di 90 giorni. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore entro il termine di 20 giorni dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta da parte del Comune.

Per le somme affidate in carico all'Agente della Riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

ALLEGATO B- CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Vengono ridefinite le categorie 11 e 12 come segue:

CAT. 11. Agenzie, assicurazioni, uffici

CAT 12. Banche, istituti di credito, studi professionali

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) così come riportate nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);

DI APPROVARE il testo coordinato al Regolamento con le modifiche adottate, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. B);

DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il Regolamento, così modificato, è soggetto, a mente dello Statuto comunale, a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione (voti favorevoli n. 11 Imeri, Ciocca, Cologno. Conti, Ferri, Frigerio, Fumagalli, Ghiggini, Giussani, Premoli, Riganti - Astenuti n. 6 Calvi, Molteni, Pignatelli, Ronchi, Rossoni, Sonzogni), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e tributaria.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO

Il Vice Segretario Dott. ANTONIO NOCERA